



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Servizi Demografici e Cimiteriali

Separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede in **ASSENZA** di:

- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ex-art. 3/3 c. L.104/1992);
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

La procedura prevede in **PRESENZA** di:

- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ex-art. 3/3 c. L.104/1992);
- figlio maggiorenni economicamente non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

L'accordo da inoltrare al Comune di STRESA potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comunestresa.it

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave ex-art. 3/3 c. L.104/1992 o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).**

- **L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).**
- **Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.**

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: **n.3 (tre) anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.**

FASI DELL'ACCORDO:

- prenotazione di appuntamento e ritiro dell'informativa e della documentazione da produrre da parte di entrambi i coniugi;
- produzione dei documenti (dichiarazione sostitutiva di certificazione – vedi allegati) in data antecedente a quella fissata per la presentazione della dichiarazione congiunta (almeno 7 gg. lavorativi) che spetterà all'Ufficiale dello Stato Civile verificare;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (l'assistenza degli avvocati è facoltativa) e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00= effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario sul c/c di tesoreria dell'ente presso VENETO BANCA SCPA – codice IBAN IT 58 L 05035 61821 095570395457 (**Causale:** DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
 - b) versamento in C/C postale N.17215286 intestato a Comune di Stresa – Servizio Tesoreria (codice IBAN IT07E0760110100000017215286) (**Causale:** DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento/ info e modulistica: tel. 0323939257 Sig.ra Elda COCCIARDI

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Allegati: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

- MODELLO DI DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE
- MODELLO DI DICHIARAZIONE PER DIVORZIO
- MODELLO DI DICHIARAZIONE PER MODIFICHE CONDIZIONI